



COMUNE DI CARAPELLE

(Provincia di Foggia)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI MEDIANTE IL SISTEMA DELLA C.D. SHORT LIST DI PROFESSIONISTI AI QUALI AFFIDARE GLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE NELLE CONTROVERSIE DEL COMUNE

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 31/08/2022

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Istituzione dell'elenco (short list) degli avvocati
- Art. 4 – Iscrizione nelle sezioni dell'elenco
- Art. 5 – Organizzazione dell'elenco e delle sezioni
- Art. 6 – Atti di conferimento degli incarichi agli iscritti nell'elenco
- Art. 7 – Formalizzazione degli incarichi mediante convenzioni
- Art. 8 – Registro degli incarichi
- Art. 9 – Modalità di svolgimento degli incarichi
- Art. 10 – Corrispettivi per gli incarichi
- Art. 11 – Obblighi del professionista
- Art. 12 – Pubblicità
- Art. 13 – Deroghe al regolamento
- Art. 14 – Cancellazione dall'elenco
- Art. 15 – Trattamento dei dati
- Art. 16 – Norme finali ed entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, le modalità per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni, ai quali il Comune deve ricorrere, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, fermo restando il divieto, comunque, di liti temerarie le quali rappresentano solo fonte di danni per il Comune.

Per gli incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza.

I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano e, a tal fine, si ritiene opportuno costituire un elenco degli Avvocati del Comune.

L'inserimento nell'Elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

Il Comune si riserva, in via del tutto eccezionale e motivata, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia

ART. 2

FINALITA'

I fini cui è ispirato il presente regolamento sono quelli di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa, oltre che di trasparenza delle fasi di affidamento dell'incarico.

ART.3

ISTITUZIONE DELL'ELENCO (SHORT LIST) DEGLI AVVOCATI

Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito un apposito elenco di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale innanzi alle Autorità civili, penali, amministrative e speciali.

L'elenco è distinto nelle quattro seguenti sezioni:

- 1) Contenzioso amministrativo;
- 2) Contenzioso civile;
- 3) Contenzioso del lavoro;
- 4) Contenzioso penale.

Ognuna delle predette sezioni, è a sua volta distinta in due sottosezioni nelle quali saranno collocati gli avvocati abilitati al patrocinio presso le Magistrature superiori e quelli privi di tale requisito.

ART. 4

ISCRIZIONE NELLE SEZIONI DELL'ELENCO

L'iscrizione avviene su apposita istanza del professionista interessato, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente:

1. il cognome, nome, data, e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con indicazione di eventuali ulteriori sedi, e recapiti telefonici e di posta elettronica;
 2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 3. l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
 4. il godimento dei diritti civili e politici;
 5. la richiesta di iscrizione in massimo due degli ambiti di specializzazione della short list così come individuati nel precedente articolo;
 6. dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. laurea in giurisprudenza, con l'indicazione della data di conseguimento, dell'ateneo e del voto di laurea;
 - b. iscrizione all'albo degli avvocati e l'Ordine degli avvocati di appartenenza;
 - c. iscrizione all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori per coloro che aspirano alla iscrizione nelle relative sottosezioni della short list;
 7. dichiarazione, sotto la propria responsabilità:
 - a) di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - b) di non avere conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. c) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l'Ente;
 - d) di non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e) di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, né di avere subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
 - f) di avere stipulato polizza assicurativa o di impegnarsi a stipularla prima della sottoscrizione della convenzione con il Comune di Carapelle, per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con l'indicazione del massimale assicurato o che si intende assicurare;
 - g) non avere contenzioso in corso con il Comune di Carapelle né a titolo personale, né come avvocato difensore di controparte;
 - h) di accettare, in caso di incarico, il compenso calcolato in base ai minimi tariffari previsti dal D.M. 10/03/2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. 08/03/2018 n. 37, in considerazione della natura e del valore della controversia;
 8. dichiarazione, con la quale si riconosce che l'inserimento nella short list non comporta alcun diritto a essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Carapelle, né tantomeno, il diritto ad ottenere una remunerazione;
 9. impegno a stipulare con il Comune di Carapelle apposita convenzione all'atto del conferimento dell'incarico;
 10. dichiarazione di accettazione dei termini e delle modalità di pagamento predeterminati dall'Amministrazione;
 11. impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con l'istanza di iscrizione nella short list e di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Carapelle potrà disporre la cancellazione dalla short list ove tali modifiche comportino tale effetto;
 12. impegno, in caso di conferimento dell'incarico ad aggiornare costantemente il Comune di Carapelle sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere, anche i propri collaboratori, ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa.
- All'istanza dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e il curriculum vitae, in formato europeo, reso nella forma dell'autodichiarazione, ben dettagliato, con indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte nelle materie attinenti la sezione della short list per la quale si richiede l'iscrizione.

Il professionista può presentare l'istanza di iscrizione nella short list per due sole delle predette sezioni. L'istanza per conto di studi associati dovrà essere sottoscritta dal professionista delegato. Alla stessa dovranno essere allegati la delega sottoscritta da tutti i componenti, nonché i curricula dei componenti dello studio associato interessati all'iscrizione nella short list, firmati in ogni foglio dai singoli professionisti, nonché le dichiarazioni e gli impegni previsti nell'istanza, unitamente a copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento, sottoscritto da ciascuno degli interessati.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella domanda e nella documentazione allegata, mediante produzione di adeguata documentazione.

Costituiscono motivo di non iscrizione nella short list:

- la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità di anche una sola tra le dichiarazioni, indicazioni ed impegni sopra elencati;
- la mancanza del curriculum vitae;
- la mancanza della copia del documento di riconoscimento.

ART. 5

ORGANIZZAZIONE DELL'ELENCO E DELLE SEZIONI

L'iscrizione all'elenco dei legali cui è possibile affidare incarichi professionali è promossa da un avviso pubblico. La domanda deve essere presentata entro e non oltre la data fissata nel citato avviso, sottoscritto e pubblicato dal Responsabile del Settore I° Amministrativo – AA.GG., con cadenza annuale.

Il Comune di Carapelle attua le più opportune forme di pubblicità tra cui la pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale dell'Ente, insieme ad altre forme di diffusione ritenute idonee.

L'iscrizione alle quattro sezioni dell'elenco è disposta dal Responsabile del Settore I° Amministrativo – AA.GG. ed avviene in ordine alfabetico; l'eventuale diniego all'iscrizione deve essere debitamente motivato. La short list per l'affidamento degli incarichi legali ha validità di 12 mesi dalla sua costituzione ed è revisionata annualmente, previa pubblicazione per almeno 30 gg di apposito avviso per le nuove iscrizioni.

I professionisti interessati ancora non iscritti nell'elenco e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare la propria domanda, nel periodo previsto dall'apposito avviso per la revisione annuale; non saranno prese in considerazione le domande presentate autonomamente durante gli altri periodi dell'anno.

I professionisti già iscritti nell'elenco non dovranno presentare una nuova domanda e, all'atto della revisione annuale, resteranno automaticamente iscritti nell'elenco, nell'apposita sezione e/o sottosezione per il patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori, salvo che non siano stati cancellati o abbiano presentato, entro il termine previsto nell'avviso di revisione annuale, una nuova domanda per l'inserimento in una sezione e/o in una sottosezione diversa della short list.

Qualora un professionista già iscritto in una sezione intenda cambiare sezione ed eventualmente sottosezione, dovrà presentare una nuova domanda all'atto di pubblicazione dell'avviso di revisione annuale, salvo che non sia stato cancellato o abbia presentato, entro il termine previsto nell'avviso di revisione annuale, una nuova domanda per l'inserimento in una sezione e/o in una sottosezione diversa della short list.

L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

ART. 6

ATTI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

Per il conferimento degli incarichi, il Comune di Carapelle potrà attingere dalla short list secondo prudente apprezzamento in relazione alla specificità e alla rilevanza della materia da trattare, tenendo conto dell'esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all'oggetto ed all'incarico da affidare, così come dedotto dal curriculum.

L'affidamento degli incarichi avviene con deliberazione di costituzione in giudizio da parte della Giunta Comunale, nel rispetto del criterio della rotazione, salvi i casi in cui ragioni di continuità

professionale (es.: incarichi in successive fasi del medesimo giudizio) oppure casi di analogia delle controversie giustificano l'attribuzione di più incarichi al medesimo professionista.

Il Sindaco successivamente firma il mandato di rappresentanza in giudizio.

Il compenso del legale è determinato con l'applicazione delle tariffe professionali minime previste dal D.M. 10/03/2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. 08/03/2018 n. 37, in considerazione della natura e del valore della controversia.

ART. 7

FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI MEDIANTE CONVENZIONI

Il Responsabile del Settore I° Amministrativo – AA.GG., ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

Gli incarichi devono essere regolati da apposita convenzione. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.

Nell'atto di convenzione disciplinante gli incarichi, devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:

- a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) il riferimento alla specifica legislazione vigente in materia;
- c) il compenso del professionista e le modalità di pagamento;
- d) la facoltà di revoca;
- e) la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nella short list;
- f) la dichiarazione, da parte dell'incaricato, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica), di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- g) l'obbligo del legale incaricato di aggiornare l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere ed allegando la relativa documentazione.

ART. 8

REGISTRO DEGLI INCARICHI

Il Responsabile del Settore I° Amministrativo – AA.GG. provvede alla tenuta del Registro degli incarichi legali nel quale devono essere annotati gli incarichi conferiti, con i dati e notizie idonee ad individuare la prestazione (generalità del professionista, iscrizione professionale, oggetto della controversia, estremi dell'atto di conferimento dell'incarico), nonché l'importo del compenso stabilito per il professionista.

ART. 9

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI

Firmata la convenzione di incarico, il Responsabile del Settore I° Amministrativo – AA.GG., trasmette al professionista copia della deliberazione di costituzione in giudizio e di affidamento della rappresentanza legale dell'Amministrazione Comunale e procura speciale sottoscritta dal Sindaco.

Il Responsabile dell'Ufficio interessato è tenuto a mettere a disposizione del professionista la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio, fornendo altresì tutte le informazioni utili all'espletamento dell'incarico.

Il Comune è sollevato dall'incaricato di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli nel termine assegnato e secondo quanto stabilito nella convenzione oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà del Comune di revocare l'incarico, fermo restando l'eventuale risarcimento del

danno.

ART. 10

CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI

Il compenso del legale è determinato con l'applicazione delle tariffe professionali minime previste dal D.M. 10/03/2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. 08/03/2018 n. 37, in considerazione della natura e del valore della controversia.

La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata, di norma, al termine della controversia.

A richiesta del legale incaricato, può essere erogato, al termine delle singole fasi afferenti l'incarico, il relativo compenso e il rimborso delle spese sostenute.

ART. 11

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale incaricato è tenuto:

- a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
- b) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- d) a segnalare formalmente gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente.

ART. 12

PUBBLICITA'

La composizione dell'Elenco dei professionisti, e le Sezioni che lo compongono, è pubblica. Ciascun cittadino può consultarli e far pervenire al Sindaco le proprie osservazioni e proposte.

ART. 13

DEROGHE AL REGOLAMENTO

Il Comune di Carapelle si riserva la facoltà di rivolgersi a professionisti di particolare e specifica esperienza professionale comprovata dal curriculum vitae, anche se non iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, per questioni ritenute di particolare complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione, motivando adeguatamente la deliberazione di incarico.

ART. 14

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Responsabile del Settore I° Amministrativo – AA.GG., dispone la cancellazione dalle sezioni, dall'elenco dei professionisti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze;
- e) siano venuti meno, senza giustificato motivo, alle obbligazioni assunte con la convenzione o comunque previste, per l'avvocato, dalla normativa vigente;
- f) abbiano instaurato durante la vigenza dell'incarico cause contro il Comune di Carapelle.

ART. 15

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa di tutela della protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura. Per ulteriori informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali si richiama integralmente il contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento U.E. 2016/679.

ART. 16

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non contemplato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Il presente disciplinare, una volta approvato dalla Giunta Comunale, entra in vigore con la sua pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.